



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Via Isonzo, 21/b - 00198 Roma

Presidente Cons. Corrado Calabrò

Cons. Nicola D'Angelo

On. Giancarlo Innocenzi Botti

Dott. Sen. Michele Lauria

Dott. Gianluigi Magri

Prof. Stefano Mannoni

Sen. Roberto Napoli

On. Enzo Savarese

Avv. Sebastiano Sortino

Direzione Analisi dei Mercati Concorrenza e Assetti

Direttore Dott. Antonio Perrucci

Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali

Direttore Dott.ssa Laura Aria

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

Direttore Ing. Vincenzo Lobianco

Direzione Tutela dei Consumatori

Direttore Ing. Federico Flaviano

Raccomandata a mano e via fax ai nn. 06 69 64 49 26 e 081 75 07 616

Proposta congiunta ADICONSUM (in rappresentanza del CNCU) e CRTL

di "MISURE URGENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA FUNZIONE DI ORDINAMENTO AUTOMATICO DEI PROGRAMMI NELLE PIATTAFORME TELEVISIVE DIGITALI TERRESTRI"





Gli scriventi **ADICONSUM**, sede a Roma, Via Lancisi n. 25, in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Consumatori e Utenti e il **Comitato Radio TV Locali**, con sede a Milano, Via A. Doria n.12, nella propria qualità di soggetti rappresentativi, rispettivamente, di interessi collettivi dei consumatori e di imprese operanti nel settore dell'emittenza televisiva, inviano la presente in riferimento alla questione dell'ordinamento automatico dei programmi (*Logical Channel Number – LCN*) nella piattaforma televisiva digitale-terrestre, attualmente in discussione da parte di codesta Autorità.

L'urgenza dell'esame della proposta necessita dal fatto che la gestione dell'ordinamento automatico dei programmi nelle piattaforme televisive digitali terrestri, determinato solo dalle scelte degli operatori televisivi ha generato e continua a generare forti problematiche ai consumatori, come:

- a. una proliferazione di conflitti sulla stessa numerazione, che rendono praticamente inutilizzabile LCN e rende introvabili le programmazioni scartate dagli stessi conflitti;
- b. problematiche relative alla naturale indole abitudinaria dell'utenza all'utilizzo del mezzo televisivo, in quanto si manifestano sensibili difficoltà a ritrovare le precedenti programmazioni delle emittenti già veicolate in tecnica analogica;
- c. un'occupazione di numerazioni senza servizio.

I criteri dettati dall'Autorità nella delibera n. 109/07/CONS sono stati disattesi mentre il "diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti" (art. 29-bis, comma 10, dell'All. 1 alla delibera AGCOM n. 109/07/CONS) è stato di fatto annullato dalla obiettiva difficoltà di gestione dei software dei decoder in commercio e di effettuare la ri-sintonizzazione dei canali, nonché dalla funzione di refresh automatico – che molti apparati in commercio posseggono – che annulla le impostazioni eventualmente personalizzate dall'utente senza preventiva richiesta o altro avviso.

L'effetto concreto di ciò è che nella quasi totalità dei casi l'utenza non modifica l'ordinamento automatico dei programmi effettuato dal *decoder* secondo la scelta degli operatori di rete, con risultati indesiderabili sia dal punto di vista della tutela dell'utenza, sia da quello della correttezza del confronto concorrenziale tra le imprese televisive.

Tali effetti pregiudizievoli si presentano già nella realtà in modo tangibile, nei territori dove è avvenuto lo switch off e, in prospettiva prossima, nelle zone che nel 2010 vedranno lo spegnimento del segnale analogico, saranno di difficile rimozione.

In sostanza, gli utenti non sono più in grado di ricercare – o, quanto meno, di ritrovare <u>facilmente</u> – i programmi al fine di ristabilire le stesse abitudini acquisite nella fruizione dei programmi in tecnica analogica, specie in riferimento all'emittenza locale. Il risultato pratico di tale situazione, rilevato in questi mesi di post-*switch off* in aree tecniche di estrema importanza, è che i consumatori, ancora, chiedono un intervento del tecnico antennista, intervento ingiustificato nella stragrande maggioranza dei casi, ma del quale debbono ugualmente sostenere i non indifferenti costi.





Sotto altro aspetto, l'utenza sarebbe molto agevolata dalla suddivisione dei programmi per blocchi di numerazioni ed aree tematiche. Ciò consentirebbe di indirizzare i consumatori in modo semplice alla nuova offerta televisiva scaturita dalla tecnica digitale e rafforzerebbe l'utilizzo dell'EPG (guida elettronica dei programmi).

L'altra faccia di questa medaglia è rappresentato dall'ingiustificato svilimento degli investimenti delle imprese televisive. L'abitudine dell'utenza, infatti, è generata e consolidata anche attraverso gli investimenti effettuati nel corso di molti anni di attività nell'ambiente analogico da imprese televisive serie ed affidabili. La mancata regolamentazione dell'LCN disorienta i consumatori, abituati da decenni a una determinata situazione, e annulla decenni di attività e di investimenti delle imprese che hanno fornito all'utenza una migliore programmazione e, dunque, hanno acquisito una miglior posizione sul telecomando.

Per queste ragioni si propone:

- 1. di riprodurre nel primo blocco di numeri (1-99) della piattaforma digitale l'ordinamento già presente nell'ambiente analogico, riproducendo, il più fedelmente possibile, la posizione sul telecomando dei vari canali ricevuti in tecnica analogica, ponendo quindi nei primi numeri i canali nazionali e nei successivi i canali delle tv locali nell'ordine della popolazione servita con le frequenze analogiche utilizzate. L'ordinamento deve comunque, rispettare criteri equi, trasparenti e non discriminatori (tale non è certamente il criterio di cui si discute e che fa riferimento alle graduatorie CORECOM per l'erogazione di contributi pubblici alle emittenti, graduatorie formate secondo criteri che non hanno alcun nesso con il grado di affezione dell'utenza all'emittente);
- 2. di introdurre la numerazione a 3 cifre (dalla posizione 100 in poi) per tutti i rimanenti canali, introducendo la tematicità e valorizzando i nuovi canali eserciti solo in tecnica digitale (vedi allegato);
- 3. di eliminare qualsiasi conflitto;
- 4. di garantire l'uniformità dei criteri di ordinamento, compatibilmente alle singole caratteristiche tecniche, a tutte le piattaforme trasmissive in considerazione del livello di diffusione di dette piattaforme verso l'utenza; con tale accorgimento i canali trasmessi su più piattaforme possono essere facilmente trovati dall'utente, perché ordinati con il medesimo numero, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, nel rispetto della neutralità tecnologica.

Occorre, dunque, preservare le abitudini ultra-decennali dei consumatori, nonché l'avviamento aziendale delle emittenti televisive analogiche, ciascuno dei quali rappresenta un essenziale elemento di reciprocità rispetto all'altro. Sotto questo aspetto, è agevole porre in evidenza come il concetto di "pre-uso" non si presterebbe affatto al nostro caso, in quanto di tratta di un concetto non applicabile per definizione, visto che le posizioni esistenti sono state consolidate in conseguenza di una scelta degli utenti, non di un ipotetico "uso" delle posizioni di ordinamento da parte delle emittenti operanti in tecnica analogica.





La soluzione prospettata consentirebbe infine di evitare patologie e altri fenomeni deprecabili già verificatisi nella pratica, quali le occupazioni preventive di numerazioni e la produzione di conflitti che, per giunta, non sono gestiti in modo univoco, chiaro e non discriminatorio dai vari software installati nei decoder.

Alla luce di ciò, ad avviso degli scriventi è molto opportuno un intervento regolatorio urgente dell'AGCOM al fine di adottare una disciplina generale dell'ordinamento automatico dei programmi nella piattaforma televisiva digitale terrestre e, attraverso opportuno nuovo procedimento, nelle piattaforme satellitare e IPTV.

Si sottopone, dunque, alla considerazione di codesta Autorità l'allegata proposta e si confida in una positiva valutazione.

In considerazione del fatto che, come indicato, l'intervento dell'Autorità appare oltremodo urgente, si ritiene che l'eventuale adozione del provvedimento richiesto possa essere effettuata in tempi brevi e in via d'urgenza. La presente è inviata anche ai fini delle valutazioni in corso rispetto all'accordo DGTVì e agli accordi ad esso collegati, su cui gli scriventi hanno già manifestato serie perplessità in sede di audizione.

Gli scriventi rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento e chiedono di essere convocati in audizione al fine di esporre più in dettaglio il contenuto della presente.

Con osservanza.

Roma-Milano, 11 gennaio 2010

ADICONSUM

Comitato Radio TV Locali





ALLEGATO 1

CRITERI DI ORDINAMENTO AUTOMATICO DEI PROGRAMMI NELLA PIATTAFORMA TELEVISIVA DIGITALE TERRESTRE (DVB-T)

Articolo 1

Blocchi dell'ordinamento automatico

1. L'ordinamento automatico dei programmi nella piattaforma televisiva digitale è organizzato per blocchi sulla base del codice della numerazione nonché per tipologie di programmi, come di seguito indicato:

Blocco da 1 a 99: numerazione per programmi provenienti dalla piattaforma analogica terrestre, ordinati secondo criteri di abitudine dell'utenza e di popolazione servita.

Blocco da 101 a 199: numerazione della nuova offerta digitale, per programmi diffusi in oltre il 50% del territorio nazionale, non a pagamento, non provenienti dalla piattaforma analogica terrestre, indipendentemente dal tema della programmazione. Se trattasi di canali con programmazione tematica, i programmi inseriti in questo blocco saranno ripetuti nel blocco dedicato.

Blocco da 201 a 299: numerazione per programmi tematici: informazione.

Blocco da 301 a 399: numerazione per programmi a pagamento.

Blocco da 401 a 499: numerazione per programmi tematici: sport.

Blocco da 501 a 599: numerazione. per programmi tematici: bambini-ragazzi.

Blocco da 601 a 699: numerazione per programmi tematici: cinema.

Blocco da 701 a 799: numerazione per programmi tematici: musica.

Blocco da 801 a 899: numerazione per programmi tematici: televendite.

Blocco da 901 a 999: numerazione per programmi tematici: radio.

2. I programmi del blocco da 1 a 99 provenienti dalla piattaforma analogica terrestre di cui al primo comma del presente articolo sono ordinati secondo criteri di abitudine dell'utenza e di popolazione servita. I programmi degli altri blocchi di cui al primo comma del presente articolo sono ordinati secondo criteri di priorità della comunicazione all'Amministrazione competente. In caso di richieste contemporanee l'Amministrazione competente vigila affinché le numerazioni siano impiegate





secondo criteri di equità, trasparenza e non discriminazione, tenendo altresì conto delle abitudini degli utenti finali, ove applicabili, nonché prevenendo indisponibilità e accaparramento di numerazioni.

- 3. Allo stato attuale la lunghezza delle numerazioni non è superiore a tre cifre. L'Autorità si riserva di riconsiderare tale aspetto alla luce dello sviluppo dell'offerta televisiva in tecnica digitale.
- 4. Le disposizioni del presente provvedimento non limitano in alcun modo il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti, riconosciuto dall'art. 29-*bis*, comma 10, dell'All. 1 alla delibera AGCOM n. 109/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

Criteri per l'utilizzo delle numerazioni

- 1. L'operatore di rete che diffonde programmi tramite una determinata numerazione dichiara all'Amministrazione competente i dati identificativi del fornitore del contenuto diffuso e la tipologia del contenuto medesimo secondo la classificazione di cui all'art. 1.
- 2. L'operatore di rete assicura che sia fornita all'utenza, con ogni mezzo idoneo, inclusa la pubblicazione sul proprio sito Internet, la corretta e completa informazione sui fornitori dei contenuti trasmessi e sulla tipologia di contenuti da essi diffusa, comprensiva di recapiti postale, telefonico e fax ad accesso gratuito e telematici.
- 3. I programmi ad alta definizione sono classificati in funzione dei contenuti trasmessi in coerenza con la classificazione di cui all'art. 1. Ove il medesimo programma sia irradiato sia in alta definizione che non, l'operatore di rete assicura che entrambi i programmi siano irradiati in abbinamento al medesimo numero di ordinamento automatico, in conflitto che l'utente potrà sciogliere in base alle proprie scelte.
- 5. Ai fini dell'inclusione in una delle aree tematiche di cui all'art. 1, il programma interessato deve avere una programmazione coerente con il tema dell'area di inclusione per oltre il 70% del tempo di programmazione, esclusi i programmi ripetuti e le immagini non in movimento.

Articolo 3

Numerazioni di servizio

1. Le numerazioni di servizio sono riservate alla diffusione di programmi di servizio e/o di pubblica utilità alla generalità dell'utenza della piattaforma televisiva digitale terrestre, programmi che l'Amministrazione competente individua con successivi provvedimenti.





- 2. La lunghezza delle numerazioni di servizio è di tre cifre. La numerazione 0 (zero) non può essere impiegata.
- 3. Le numerazioni di servizio hanno la struttura di seguito riportata:

HKJ con H=1÷9, K-J=0

4. Le numerazioni di servizio possono essere assegnate esclusivamente a consorzi o enti senza scopo di lucro che si impegnino a impiegarle secondo le disposizioni del presente piano ai fini della diffusione di programmi di servizio e/o di pubblica utilità alla generalità dell'utenza della piattaforma televisiva digitale terrestre soggetti all'approvazione dell'Amministrazione competente.

Articolo 4

Norme transitorie e finali

- 1. L'Autorità si riserva di rivedere, eventualmente anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la pianificazione delle numerazioni di cui al presente piano, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, anche alla luce delle possibili modificazioni delle abitudini dell'utenza e di criteri di semplicità d'uso.
- 2. Le presenti disposizioni entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'Amministrazione competente assicura il rispetto delle disposizioni del presente piano.

* * *